



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.10.2004  
COM(2004) 679 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E  
SOCIALE EUROPEO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA E AD EUROPOL**

**Un nuovo piano d'azione UE 2004-2007 per la prevenzione delle frodi relative ai mezzi  
di pagamento diversi dai contanti**

{SEC(2004) 1264}

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E  
SOCIALE EUROPEO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA E AD EUROPOL**

**Un nuovo piano d'azione 2004-2007 dell'Unione europea per la prevenzione delle frodi  
relative ai mezzi di pagamento diversi dai contanti**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

**1. INTRODUZIONE**

Nell'ambito del Piano d'azione 2001-2003 dell'Unione europea per la prevenzione delle frodi (in appresso "il Piano")<sup>1</sup> la Commissione si è impegnata a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo il 2003, sui progressi compiuti nell'attuazione del Piano ed a proporre eventualmente delle misure supplementari o alternative. La relazione della Commissione sul Piano<sup>2</sup> traccia una valutazione dei provvedimenti adottati e della loro efficacia. Il presente documento completa tale relazione e formula delle proposte di future azioni in questo campo.

**2. ANTEFATTI**

Nel febbraio 2001 la Commissione ha approvato il Piano d'azione per la prevenzione delle frodi, al fine di migliorare la prevenzione delle frodi e delle falsificazioni relative ai mezzi di pagamento diversi dai contanti. Il Piano mira a promuovere una coerente strategia paneuropea per la prevenzione delle frodi. Le singole misure isolate, per quanto efficaci, non bastano a contrastare la minaccia rappresentata dalle frodi relative ai mezzi di pagamento.

Si riportano qui di seguito le ragioni specifiche che hanno indotto la Commissione ad adottare il Piano d'azione.

- Livello relativamente elevato delle frodi. Si calcola che nel 2000 la portata, all'interno dell'Unione, delle sole frodi concernenti le carte di pagamento è stata di 600 milioni di EUR (pari a circa lo 0,07% del fatturato dal settore delle carte di pagamento registrato nel periodo considerato).
- Preoccupazione per il ritmo di crescita annuo delle frodi e delle falsificazioni. Nel 2000 le frodi all'interno dell'Unione erano aumentate del 50% circa. Più in particolare, il settore ove si era registrato il maggiore incremento del fenomeno erano i pagamenti a distanza (per telefono, posta o internet).

---

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione "Prevenire le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti", COM(2001) 11 def. del 9.2.2001.

<sup>2</sup> Documento di lavoro dei servizi della Commissione n. ... concernente una relazione sull'attuazione del Piano di azione dell'Unione europea per la prevenzione delle frodi relative ai mezzi di pagamento diversi dai contanti.

- Maggiore incidenza in termini di volume delle frodi transfrontaliere rispetto a quelle perpetrate a livello nazionale. All'epoca, le misure preventive erano attuate essenzialmente a livello nazionale.
- Crescente ruolo della criminalità organizzata. Le organizzazioni criminali hanno dimostrato di saper modificare rapidamente il loro modus operandi al fine di eludere le contromisure. Ciò che più conta è che i proventi illeciti rafforzano i gruppi criminali organizzati. Questo aspetto è attualmente il più preoccupante, nell'ottica del pericolo di finanziamento di attività terroristiche.
- Incidenza negativa delle frodi sulla fiducia dei consumatori nei sistemi di pagamento. Il rischio di frodi nei pagamenti, ad esempio, è considerato da molti uno dei principali ostacoli all'espansione del commercio elettronico.

Il principio fondamentale del Piano di azione per prevenire le frodi era la cooperazione tra tutti i soggetti interessati. La prevenzione delle frodi compete principalmente agli operatori di sistemi di pagamento e i più importanti miglioramenti sono costituiti dagli accorgimenti che accrescono la sicurezza dei pagamenti (quale ad esempio l'introduzione di carte a microprocessore). Tutte le parti dovrebbero tuttavia essere coinvolte e svolgere un ruolo attivo nella prevenzione delle frodi. È indubbio che le misure di prevenzione sono molto più efficaci quando attuate in concertazione con tutte le parti in causa. Conformemente a tale principio, il Piano è stato elaborato attraverso la consultazione di tutti i soggetti interessati<sup>3</sup>, con i quali la Commissione ha collaborato strettamente ai fini dell'attuazione delle varie misure. La grande maggioranza delle azioni previste nel Piano sono state portate a buon fine<sup>4</sup>.

### 3. VERSO UN NUOVO PIANO D'AZIONE

È risaputo che la partecipazione della Commissione nella prevenzione delle frodi ha prodotto una plusvalenza. La Commissione ha svolto un ruolo catalizzatore nell'attuazione del Piano, favorendo un migliore scambio di informazioni, accrescendo la consapevolezza e rafforzando la cooperazione transfrontaliera. Più in particolare, ha creato un contesto strutturato per l'incontro degli specialisti nella prevenzione delle frodi, da cui sono scaturite delle sinergie, e per lo scambio delle prassi migliori e del materiale educativo. La cooperazione nel campo della prevenzione delle frodi è quindi intensificata, soprattutto a livello transfrontaliero.

Nel periodo di riferimento del Piano, l'insieme delle iniziative avviate dagli operatori dei sistemi di pagamento, dalle autorità nazionali e dalle altre parti hanno permesso di ridurre l'incremento annuo delle frodi nell'UE<sup>5</sup>. Il Piano è inoltre servito a richiamare l'attenzione sul problema delle frodi nei pagamenti.

---

<sup>3</sup> Quali sistemi per carte di pagamento, Ministeri e banche centrali nazionali, tutori della legge, Banca centrale europea, Europol, Interpol, commercianti, gestori di rete e associazioni di consumatori.

<sup>4</sup> Per ulteriori raggugli si consulti la relazione della Commissione sull'attuazione del Piano d'azione 2001-2003, i documenti di lavoro dei servizi della Commissione n. ... o n. [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/payments/fraud/index\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/payments/fraud/index_en.htm)

<sup>5</sup> Nel 2000 il tasso di crescita delle frodi si aggirava attorno al 50% annuo, un ritmo molto più elevato di quello odierno (15-20% annuo).

Occorre portare avanti queste iniziative per non perdere lo slancio attuale. L'attività fraudolenta è sempre in continua evoluzione. Reati quali l'accesso abusivo ai dati contenuti nei sistemi informatici o il furto d'identità<sup>6</sup> stanno aumentando ad un ritmo preoccupante e stanno emergendo nuovi tipi di truffe.

La Commissione è perciò intenzionata a proseguire la propria azione contro le frodi nei pagamenti, adottando un nuovo Piano d'azione dell'UE per la prevenzione delle frodi per il periodo 2004-2007. La maggioranza delle azioni prevedono la continuazione o il monitoraggio di azioni già avviate. Il nuovo Piano - elaborato d'intesa con il Gruppo UE di esperti nella prevenzione di frodi e altri gruppi interessati<sup>7</sup> - costituisce il complemento alla direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno, che la Commissione proporrà nel corso del 2005, in quanto getterà le fondamenta per la creazione di un'area unica di pagamento nell'Unione europea. Dovrebbe infatti proseguire e rafforzare le iniziative già avviate volte a prevenire le frodi, nonché contribuire a mantenere ed accrescere la fiducia nei pagamenti.

La sicurezza dei prodotti e dei sistemi pagamento e la maggiore cooperazione tra le autorità pubbliche ed il settore privato restano un obiettivo prioritario. Occorre chiarire la normativa in materia di protezione dei dati vigente a livello dell'Unione, nell'ottica delle attività di prevenzione delle frodi, al fine di consentire un reale e più ampio scambio di informazioni, segnatamente a livello transfrontaliero. L'inclusione dei nuovi Stati membri nell'ambito delle iniziative comunitarie volte alla prevenzione delle frodi e l'intensificazione dei rapporti con le istanze pubbliche dei paesi terzi restano delle priorità. Si terrà altresì conto delle nuove minacce che si stanno delineando.

#### 4. IL GRUPPO UE DI ESPERTI NELLA PREVENZIONE DI FRODI

**Obiettivo:**

⇒ Rafforzamento e riorganizzazione del funzionamento del Gruppo UE di esperti nella prevenzione di frodi (in appresso "GEPF").

Nel quadro del piano d'azione la Commissione ha istituito il Gruppo di esperti a livello UE nella prevenzione di frodi (in appresso "GEPF"), ai cui lavori partecipano tutti i principali soggetti coinvolti nella prevenzione delle frodi all'interno dell'UE<sup>8</sup>, che fungendo da sede per un costruttivo scambio di informazioni e delle migliori pratiche nella prevenzione delle frodi, offre un contributo di elevato valore aggiunto. Tale gruppo ha contribuito ad intensificare la cooperazione tra le parti interessate al fine della prevenzione delle frodi, soprattutto a livello transfrontaliero.

Il recente ampliamento dell'Unione ha reso ancora più arduo il compito di riunire in un gruppo i rappresentanti della totalità dei settori interessati e di tutti gli Stati membri,

---

<sup>6</sup> Per furto d'identità s'intende l'uso indebito di dati personali, con il quale un individuo si spaccia per un altro senza il suo consenso. Solitamente comporta l'uso illecito dei dati bancari del soggetto derubato.

<sup>7</sup> Quale la "Card Fraud Prevention Task Force" del Consiglio europeo dei Pagamenti. Hanno contribuito anche singoli membri del Gruppo mercato dei sistemi di pagamento e del Gruppo disciplina dei sistemi di pagamento. Si sono inoltre consultati Europol e le autorità impegnate nell'attività di contrasto.

<sup>8</sup> Al Gruppo partecipano rappresentanti dei sistemi di pagamento - nazionali e di portata UE - degli istituti di credito, dei Ministeri nazionali e delle banche centrali e gli organismi polizia (compresi Europol e Interpol), la Banca centrale europea, i commercianti, le associazioni di consumatori e i gestori delle reti telematiche.

mantenendo al contempo delle modalità di lavoro efficienti. S'impone pertanto una riforma della composizione del gruppo e dei suoi metodi operativi, nonché l'ampliamento del suo mandato.

#### **Punti d'azione:**

⇒ La composizione del gruppo sarà snellita, mediante l'individuazione per ogni settore e/o paese degli esperti nella prevenzione delle frodi, che dovranno fungere da validi referenti a livello nazionale e da propagatori dell'attività condotta in seno al Gruppo.

⇒ Al fine di una più efficiente esecuzione delle azioni contemplate, nell'ambito del GEPF si istituirà un gruppo direttivo, incaricato della preparazione dei lavori del gruppo e della supervisione delle attività dei sottogruppi.

⇒ Convocazione di almeno due riunioni del GEPF all'anno.

⇒ Preparazione da parte del gruppo di un piano di comunicazione, destinata ai cittadini dell'UE ed ai professionisti, sui progressi e sull'efficacia delle misure del nuovo Piano d'azione.

⇒ Istituzione di due sottogruppi del GEPF competenti rispettivamente della problematica della sicurezza e degli utilizzatori. I sottogruppi si riuniranno in funzione del calendario e delle tematiche stabilite dal GEPF, che ha la facoltà di istituire nuovi sottogruppi.

## **5. SVILUPPI TECNOLOGICI**

#### **Obiettivi:**

⇒ Gli operatori del settore dei pagamenti dovrebbero offrire il massimo livello - economicamente attuabile - di sicurezza dei pagamenti elettronici.

⇒ I produttori di strumenti di pagamento, i fornitori di servizi di pagamento e le autorità nazionali dovrebbero attuare una strategia coordinata e articolata per la valutazione della sicurezza dei prodotti di pagamento e dei loro componenti. Occorre migliorare la trasparenza delle procedure di valutazione della sicurezza e favorire la normalizzazione in materia.

La migrazione a livello europeo verso carte a microprocessore entro tempi ragionevoli accrescerebbe la sicurezza, ridurrebbe le frodi e rafforzerebbe la fiducia degli utilizzatori. È un obiettivo prioritario, la cui realizzazione richiede un impegno coordinato da parte di tutte le parti interessate. La Commissione e le autorità nazionali dovrebbero essere disposte, eventualmente, a favorire la migrazione all'interno dell'Unione verso le carte a microprocessore.

Gli operatori del settore dei pagamenti stanno applicando soluzioni nuove e più sicure di pagamento sia telematiche sia mediante telefonia mobile<sup>9</sup>. È auspicabile che tali sforzi siano seguiti da vicino e sostenuti.

---

<sup>9</sup> Ad esempio quelli basati sul protocollo 3D Secure.

Per instaurare la fiducia nei pagamenti è fondamentale che i soggetti interessati conoscano il livello di sicurezza degli strumenti o dispositivi di pagamento, sia in termini assoluti sia in rapporto a prodotti analoghi. Attualmente le procedure di valutazione della sicurezza non si avvalgono di norme comuni di prova e vi è scarsa trasparenza nei confronti degli utilizzatori. Gli istituti di credito e i commercianti potrebbero prendere decisioni migliori se sapessero in che misura un determinato prodotto sia più sicuro di un altro. Gli utilizzatori avrebbero più fiducia se avessero informazioni più precise sulle prove compiute. L'adozione di criteri e procedure comuni per la valutazione della sicurezza ridurrebbe drasticamente i costi e la durata delle valutazioni della sicurezza. È tuttavia fondamentale che l'armonizzazione dei criteri di valutazione della sicurezza non abbassi l'attuale livello di sicurezza.

**Punti d'azione:**

⇒ Istituzione in seno al Gruppo UE di esperti nella prevenzione di frodi di un sottogruppo che tratti i problemi della sicurezza. La composizione di tale sottogruppo varierebbe in funzione dei temi trattati.

⇒ Avvio da parte della Commissione di uno studio sui metodi di verifica dell'intestatario della carta, per i pagamenti effettuati mediante tale strumento, e di verifica dell'utilizzatore per i pagamenti sia telematici sia mediante telefonia mobile.

## 6. SCAMBIO DI INFORMAZIONI

**Obiettivo:**

⇒ Pur garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà dei cittadini e delle regole della concorrenza, è auspicabile che tutte le parti coinvolte possano scambiarsi informazioni al fine della tempestiva individuazione e notificazione di tentativi di frode.

Occorre continuare le attività avviate in questo ambito nel corso del primo piano d'azione. Il principale problema riscontrato risiede nell'impossibilità di scambiare dati relativi ai commercianti ad alto rischio e truffatori all'interno dell'Unione. Occorre chiarire ed armonizzare le norme che disciplinano la protezione dei dati all'interno dell'UE, nell'ottica delle attività di prevenzione delle frodi, onde consentire lo scambio transfrontaliero di informazioni. Tale chiarimento della normativa dovrebbe conciliare gli interessi della prevenzione delle frodi con il rispetto dei diritti fondamentali dei singoli cittadini. A livello dell'Unione europea, il Gruppo di lavoro ex articolo 29<sup>10</sup> ha istituito un sottogruppo informale per la trattazione di problematiche specifiche, cui partecipano rappresentanti sia le autorità nazionali competenti in materia di protezione dei dati sia gli operatori del settore dei pagamenti. In risposta al documento consultivo "Un nuovo quadro normativo per i pagamenti nel mercato interno"<sup>11</sup>, si propugna la piena armonizzazione all'interno dell'Unione della normativa in materia di protezione dei dati su questo aspetto. I lavori del sottogruppo istituito

---

<sup>10</sup> Tale gruppo costituito in forza dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE è composto da rappresentanti delle autorità nazionali all'interno dell'Unione competenti in materia di protezione dei dati. Il segretariato è assicurato dalla Commissione (cfr. [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/privacy/workinggroup\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/workinggroup_en.htm)).

<sup>11</sup> Comunicazione della Commissione relativa ad un nuovo quadro normativo per i pagamenti nel mercato interno (COM(2003) 718 def.).

dal Gruppo di lavoro ex articolo 29 non sono ancora terminati. Oltre allo scambio di informazioni sui commercianti ad alto rischio e truffatori, si dovrebbero determinare altre attività per le quali occorre chiarire la normativa. Si potrebbero considerare nuove iniziative (ad es. banche dati) per la raccolta e lo scambio su più ampia scala di informazioni tra gli specialisti della prevenzione di frodi.

Si potrebbe sviluppare ulteriormente la pagina web dell'UE sulla prevenzione delle frodi<sup>12</sup>, trasformandola in un punto di riferimento paneuropeo per la prevenzione delle frodi nei pagamenti nell'UE, accessibile ai cittadini, agli operatori economici e alle amministrazioni statali.

**Punti d'azione:**

⇒ In concertazione con le autorità nazionali competenti in materia di protezione dei dati rappresentate nel Gruppo di lavoro ex articolo 29, la Commissione preciserà i limiti e le condizioni per lo scambio di informazioni relative alla prevenzione delle frodi. In mancanza di chiarimenti adeguati, la Commissione proporrà dei testi legislativi volti a modificare le norme attualmente vigenti all'interno dell'Unione in materia di protezione dei dati.

⇒ La Commissione amplierà l'attuale pagina web dell'UE sulla prevenzione delle frodi includendovi informazioni su iniziative lanciate da altre organizzazioni impegnate nella prevenzione delle frodi.

## **7. PROGRAMMI DI FORMAZIONE, MATERIALE DIDATTICO E COOPERAZIONE**

**Obiettivi:**

⇒ Maggiore formazione delle forze di contrasto e sensibilizzazione dei giudici e dei pubblici ministeri alla prevenzione delle frodi.

⇒ Intensificazione della cooperazione a livello europeo tra le autorità amministrative per la prevenzione delle frodi.

⇒ Potenziamento della capacità d'indagine sui casi di frode delle autorità nazionali di contrasto.

Il Forum UE sulle frodi relative alle carte di pagamento, svoltosi nel 2003, è stato un'utile sede per lo scambio di esperienze e di idee nel campo delle frodi nei pagamenti tra autorità giudiziarie, forze di contrasto ed operatori del settore privato. L'azione di sensibilizzazione rivolta alla magistratura e le iniziative tese a migliorare l'addestramento dei funzionari impegnati nell'azione di contrasto dovrebbero essere continuate, al fine di rendere più incisiva l'attività investigativa e la persecuzione penale di tali reati.

La formazione dei funzionari impegnati nell'azione di contrasto dovrebbe essere concepita in modo prioritario in un'ottica europea. È altresì importante preparare e mantenere aggiornati i

---

<sup>12</sup> [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/payments/fraud/index\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/payments/fraud/index_en.htm)

programmi di formazione globali per il personale impegnato nell'azione di contrasto, rispettando il ruolo primario e la responsabilità delle autorità nazionali, e privilegiando gli aspetti transnazionali laddove la formazione europea offra un reale valore aggiunto.

In alcuni Stati membri sono state istituite delle unità speciali per meglio contrastare le frodi nei pagamenti<sup>13</sup>. La costituzione di unità specifiche o speciali a livello nazionale potrebbe accrescere la capacità d'indagine e favorire la cooperazione con altre unità impegnate nell'opera di contrasto e i soggetti operanti nel mercato.

Le misure adottate per la protezione contro la contraffazione monetaria possono essere utili ad indicare le azioni da intraprendere nella prevenzione delle frodi relative ai mezzi di pagamento diversi dai contanti. Per salvaguardare l'euro dalle falsificazioni è stato creato un quadro che definisce l'assetto e il coordinamento tra tutte le autorità pubbliche e private. Un regolamento fissa le misure specifiche per la tutela dell'euro<sup>14</sup> e il Consiglio, mediante una decisione che istituisce un programma finanziario specifico<sup>15</sup>, ha attribuito alla Commissione il compito di coordinare la formazione e l'assistenza tecnica. La Banca centrale europea ha istituito e provvede alla gestione della banca dati CMS (*Counterfeit Monitoring System* – sistema di monitoraggio delle falsificazioni) sulle falsificazioni e analizza i nuovi tipi di banconote contraffatte. L'Europol, cui spetta invece la diffusione e l'analisi delle informazioni, ha creato una banca dati che raccoglie i dati penali, utilizzabili dalle forze di polizia. La Commissione/OLAF controlla l'applicazione della normativa, prepara le iniziative legislative, gestisce il programma di formazione e assistenza "Pericle" e analizza i nuovi tipi di monete metalliche contraffatte. Dal canto loro, gli Stati membri hanno istituito degli uffici centrali nazionali contro la falsificazione delle monete e hanno designato gli enti responsabili dell'analisi tecnica delle monete contraffatte. Hanno inoltre adottato una normativa che impone agli istituti di credito di ritirare dalla circolazione le monete e le banconote contraffatte e di consegnarle alle autorità competenti. Gli Stati membri attuano azioni di formazione e assistenza tecnica al fine di tutelare l'euro, coordinate dalla Commissione.

Pertanto, all'interno dell'Unione le amministrazioni nazionali competenti dovrebbero essere maggiormente coinvolte anche nella prevenzione delle frodi mediante metodi di pagamento diversi dal contante, settore in cui dovrebbero instaurare la cooperazione e il coordinamento. Si dovrebbe riflettere sull'opportunità di istituire un quadro per attività di formazione destinate alle amministrazioni nazionali, finanziate con fondi europei.

Dal 2004 i dieci nuovi Stati membri dovrebbero partecipare pienamente alle iniziative comunitarie. Più precisamente, saranno tenuti ad applicare la normativa penale vigente all'interno dell'Unione e ad aderire al quadro di misure preventive istituito.

---

<sup>13</sup> Ad esempio l'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità telematica connessa all'utilizzo dell'informatica (OCLCTIC) in Francia o la Dedicated Cheque e Plastic Card Unit (DCPCU) nel Regno Unito.

<sup>14</sup> Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

<sup>15</sup> Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle"), (2001/923/CE), GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50.



## Punti d'azione:

⇒ Organizzazione, da parte della Commissione in collaborazione con gli operatori del settore dei pagamenti, Europol e altri soggetti interessati, di corsi di formazione a livello paneuropeo per funzionari specialisti delle forze di contrasto, al fine dell'ottenimento della qualifica di esperti abilitati, nonché di corsi di aggiornamento per i funzionari già abilitati.

⇒ Organizzazione, da parte della Commissione, di una seconda conferenza di alto livello destinata ad alti funzionari di polizia, giudici e pubblici ministeri, al fine di sensibilizzarli sulla frode nei pagamenti sul suo impatto sui sistemi finanziari. Tali conferenze dovrebbero essere organizzate periodicamente.

⇒ Analisi da parte della Commissione degli eventuali vantaggi derivanti dalla creazione a livello nazionale di unità speciali o specifiche per il contrasto delle frodi nei pagamenti.

⇒ La Commissione favorirà il coinvolgimento delle autorità nazionali competenti nella prevenzione delle frodi nei pagamenti.

⇒ Organizzazione da parte della Commissione di un seminario sulla prevenzione delle frodi per rappresentanti del settore privato e delle autorità pubbliche dei nuovi Stati membri.

## 8. ALTRE MISURE DI PREVENZIONE DELLE FRODI

### Obiettivi:

⇒ Maggiori e più chiare informazioni ai cittadini dell'UE sulla sicurezza dei metodi di pagamento.

⇒ Disponibilità dell'utilizzo di migliore materiale didattico e adeguati strumenti da parte dei commercianti per prevenire l'accesso abusivo ai dati contenuti nei sistemi informatici.

⇒ Migliori modalità di notifica dello smarrimento e del furto delle carte di pagamento all'interno dell'UE.

⇒ Lancio di iniziative specifiche per la prevenzione del furto d'identità all'interno dell'UE.

La circolazione tra i negozianti e all'interno delle associazioni di consumatori di informazioni sul materiale didattico esistente è ancora limitata, soprattutto a livello transfrontaliero. La migliore prassi in materia di direttive ai consumatori, sui possibili rischi connessi all'uso di strumenti di pagamento diversi dal contante e sulle possibilità di eliminare tali rischi, non è ancora stata raggiunta. Da uno studio condotto dalla Commissione sulla sicurezza dei pagamenti per via telematica<sup>16</sup> è emerso che i consumatori non sono ben informati della sicurezza degli strumenti utilizzati. Oltre al miglioramento della sicurezza dei pagamenti elettronici, è essenziale che i consumatori abbiano le "giuste" informazioni.

<sup>16</sup> [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/payments/fraud/index\\_en.htm#prevention-study](http://europa.eu.int/comm/internal_market/payments/fraud/index_en.htm#prevention-study)

Lo studio della Commissione sulla sicurezza dei pagamenti telematici rileva inoltre che i negozianti non sempre utilizzano la migliore tecnologia disponibile, principalmente a causa del costo delle nuove apparecchiature. Occorrono tuttavia maggiori sforzi per proteggere i siti commerciali internet dall'accesso non autorizzato. Alcuni recenti episodi particolarmente gravi di accesso abusivo ai sistemi informatici evidenziano la necessità di adottare ulteriori misure contro la criminalità telematica. Le intrusioni nelle banche dati degli operatori di commercio elettronico, con le quali i perpetratori hanno potuto accedere ai numeri delle carte di pagamento, offrono nuove possibilità di frode nei pagamenti. Un'ulteriore conseguenza è il danno intangibile arrecato alla reputazione degli operatori e alla percezione da parte dei consumatori della sicurezza dell'internet e dell'uso di strumenti di pagamento in tale ambiente. Ciò mina gravemente la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico. Il problema è reso ancora più complicato dalla mancata denuncia alla polizia di numerose intrusioni<sup>17</sup>. L'agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)<sup>18</sup>, recentemente istituita, ha per obiettivo l'instaurazione di un più stretto coordinamento a livello europeo in questo settore. Potrebbe aiutare gli operatori che offrono strumenti di pagamento e i negozianti a migliorare la loro protezione contro la criminalità telematica.

La creazione di un'Area unica di pagamento nell'Unione europea richiede degli ulteriori sforzi per accrescere la fiducia negli strumenti di pagamento e per meglio prevenire le frodi. La ambita realizzazione di un unico mercato interno rende ancora più opportuna l'adozione di un unico numero europeo per la denuncia di smarrimento/furto delle carte di pagamento<sup>19</sup>. Oggi è tecnicamente possibile istituire numeri unici europei<sup>20</sup>.

Nel febbraio del 2004 la Commissione ha organizzato un seminario sul furto d'identità, nel quadro del Forum europeo per la prevenzione della criminalità organizzata. Nel corso di tale seminario è stato evidenziato che il furto di identità è un problema di portata transfrontaliera, avente riflessi sui governi, le aziende e i cittadini, ed è un fenomeno in rapida espansione in taluni settori o paesi<sup>21</sup>, spesso collegato alla criminalità organizzata. Contro il furto d'identità occorrono delle misure preventive globali, in quanto la verifica dell'identità è estremamente importante per l'integrità della società.

#### **Punti d'azione:**

⇒ Istituzione, in seno al Gruppo UE di esperti nella prevenzione di frodi, di un sottogruppo per i problemi degli utilizzatori, alle cui discussioni condotte a livello paneuropeo parteciperanno i negozianti e le associazioni di consumatori, nonché altre parti interessate, in funzione dei temi trattati.

⇒ Ulteriore discussione da parte della Commissione dell'adozione di un unico numero europeo per la denuncia dello smarrimento o della perdita di carte di pagamento.

<sup>17</sup> Da recenti dati statistici risulta che l'80% degli episodi di criminalità telematica nel settore finanziario non sono denunciati (IDC e Gartner, novembre 2002).

<sup>18</sup> [http://www.enisa.eu.int/index\\_en.htm](http://www.enisa.eu.int/index_en.htm)

<sup>19</sup> [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/payments/fraud/cardstopeurope/index\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/payments/fraud/cardstopeurope/index_en.htm).

<sup>20</sup> Attualmente sono disponibili i numeri ETNS (European Telephony Numbering Space, spazio di numerazione telefonica europeo) e UIFN (Universal International Freephone Numbers, numeri verdi internazionali universali). Altri numeri potrebbero essere disponibili nel prossimo futuro.

<sup>21</sup> Il furto d'identità è in rapida espansione al di fuori dell'Unione (USA, Canada, Australia) ed è un fenomeno molto importante nel Regno Unito. Per il momento, la sua portata negli altri Stati membri è ancora così grande.

⇒ Preparazione, da parte dei sistemi che gestiscono le carte di pagamento, di strumenti didattici comuni destinati ai commercianti, che trattino tutte le varie tipologie di carte di pagamento

⇒ Analisi, da parte della Commissione, dei vantaggi dell'istituzione di un unico sportello a livello dell'UE per la denuncia da parte di cittadini e aziende di furti d'identità, eventualmente associato ad un registro degli organismi impegnati nella prevenzione del furto d'identità.

⇒ Promozione, da parte della Commissione, della creazione di una base dati dei documenti d'identità originali e falsi, accessibile sia alle autorità pubbliche sia agli operatori del settore privato.

## 9. RAPPORTI CON I PAESI TERZI

### **Obiettivo:**

⇒ Introduzione e reale applicazione da parte dei paesi terzi di misure preventive per combattere le frodi e la contraffazione di strumenti di pagamento diversi dal contante.

Occorre intensificare il dialogo con i paesi terzi per evitare che i criminali operanti da paesi terzi possano ledere gli interessi dei cittadini e delle aziende dell'Unione. La Commissione intende perseguire questo progetto sia in sede multilaterale, in sedi quali il G8, sia in sede bilaterale.

Gli attuali paesi candidati all'adesione<sup>22</sup> e i paesi dell'“Europa estesa”<sup>23</sup> sono fonte di preoccupazione sotto il profilo della prevenzione delle frodi. Il progressivo coinvolgimento di questi paesi nella politica di prevenzione delle frodi a livello europeo impone il rafforzamento dei rapporti con le autorità pubbliche di tali paesi.

### **Punti d'azione:**

⇒ Iniziative di sensibilizzazione alle frodi nei pagamenti rivolte alle autorità dei paesi candidati all'adesione all'UE e ad altri stati europei, organizzate dalla Commissione assieme agli operatori del settore dei pagamenti.

⇒ Mantenimento della cooperazione tra la Commissione e altri paesi, a livello bilaterale e multilaterale – in sedi quali il G8 –, a sostegno della repressione e prevenzione delle frodi.

## 10. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Dopo il 2007 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano e proporrà, se del caso, ulteriori misure.

---

<sup>22</sup> Bulgaria, Romania, Turchia, Croazia

<sup>23</sup> Ad esempio Russia e Ucraina.